

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA E L'ISTITUTO

PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA

DI REUMATOLOGIA

TRA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via

Giovanni Amendola n. 2 - C.F. e P.I. n. 01598570354 - PEC: presidio-ospedaliero@pec.ausl.re.it, nella

persona del Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Dott. Giorgio Mazzi, sulla base delle

attribuzioni stabilite con delibera n. 163 del 01.07.2017;

E

L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (di seguito ISS), con

sede legale in Via Scialoja, n. 20 - Borgo Maggiore - Repubblica di san Marino - Codice Operatore

Economico SM02298 - indirizzo e-mail: direzione.generale@iss.sm nella persona del Legale

Rappresentante e Direttore Generale - Dott. Sandro Pavesi, in esecuzione della delibera del Congresso

di Stato n. 9 del 27 dicembre 2019;

Premesso che:

- l'art. 4 "Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra la

Regione Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino, sottoscritto in data 10 giugno 2013,

conseguente al Memorandum d'Intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della Salute

Italiano e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino che

espressamente prevede: "le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, s'impegnano a

conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie,

facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire, in un'ottica di

reciprocità, uno scambio di prestazioni fra l'ISS e le Aziende Sanitarie della Regione Emilia -

Romagna", nonché le collaborazioni fra i professionisti sanitari dei rispettivi Enti Pubblici, verificando,



nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza”;

- con nota n. 2691/DG del 04.12.19 acquisita in atti al n. 144972 del 13.12.19 del protocollo

dell'AUSLRE, l'ISS ha chiesto il rinnovo per l'anno 2020 della collaborazione in materia di reumatologia;

- l'AUSLRE, disponendo delle figure professionali in possesso delle necessarie competenze

specialistiche, oltre che dei requisiti tecnici previsti dalle norme di legge e contrattuali di riferimento ha

riscontrato, nelle vie breve, positivamente la richiesta di cui sopra;

- l'art. 117 del CCNL 2016-2018 per l'area dirigenziale della Sanità sottoscritto in data 19.12.2019,

regolamenta l'attività di consulenza esercitabile fuori dell'azienda di appartenenza a favore di altre

Aziende Sanitarie;

- l'esercizio di tale attività non è consentito al medico in forma diretta, bensì in nome e per conto

dell'Azienda di appartenenza, nel quadro di un'apposita convenzione da stipularsi tra detta azienda e

l'azienda interessata all'acquisizione delle prestazioni;

- detta attività è riservata ai dirigenti medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e, se

svolta fuori orario di servizio, deve dar luogo ad uno specifico compenso a favore del consulente;

- il compenso deve affluire all'azienda di appartenenza del professionista che provvede ad attribuirne il

95% al dipendente avente diritto quale prestatore della collaborazione;

- ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. a), già citato, i compensi per prestazioni rese fuori orario di lavoro

possono essere oggetto di negoziazione tra le Aziende Sanitarie interessate in luogo della precedente

determinazione dei compensi a livello regionale;


**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

L'AUSLRE assicura lo svolgimento in favore dell'ISS di attività di consulenza di secondo livello, nella specialità di Reumatologia.

L'attività di cui sopra verrà effettuata dai Dirigenti Medici, a rapporto esclusivo, della S.C. di

Reumatologia afferente al Dipartimento Medicina Specialistica dell'AUSLRE, al di fuori dell'orario di



lavoro e compatibilmente con gli impegni connessi all'attività istituzionale che è ritenuta comunque prioritaria.

#### ART. 2 – Sede di svolgimento

L'attività oggetto della convenzione verrà svolta presso l'ISS che metterà a disposizione del consulente i locali, le attrezzature e il materiale necessario allo svolgimento dell'attività.

#### ART. 3 – Limiti orari dell'impegno e modalità di svolgimento

I professionisti impegnati nell'attività, limitatamente agli orari ed alle materie oggetto della convenzione, risultano funzionalmente inseriti nella struttura organizzativa dell'ISS, a favore della quale sono rese le prestazioni. L'attività sarà articolata, indicativamente, in 2 accessi mensili, ciascuno della durata di circa 5 (cinque) ore in date e orari da concordarsi direttamente tra il Direttore della S.C. di Reumatologia e il Direttore dell'UOC Medicina Interna dell'ISS. Detta attività verrà espletata, compatibilmente con le esigenze di servizio, al di fuori dell'orario di lavoro. Sarà cura del Direttore della S.C. di Reumatologia dell'AUSLRE verificare che l'attività svolta presso l'ISS avvenga nel rispetto della normativa sull'orario di lavoro, così come sancito dalla Legge n. 161/2014.

#### ART. 4 – Determinazione di compensi ed oneri


Per l'attività oggetto di convenzione saranno corrisposti dall'ISS gli importi riferiti alle seguenti voci:

- ⊖ compenso orario lordo di € 100,00 (cento/00);
- ⊖ il rimborso IRAP nella misura del 8,5% sulla quota spettante al professionista;
- ⊖ il rimborso spese viaggio e/o indennità chilometrica secondo la normativa vigente per i pubblici dipendenti.

#### ART. 5 – Attestazione degli accessi

Alla fine di ogni mese l'ISS trasmetterà all'AUSLRE – Staff Programmazione e Controllo - l'attestazione degli accessi effettuati dai professionisti, con l'indicazione dei relativi giorni ed ore, ai fini della successiva fatturazione.

#### ART. 6 – Pagamento del compenso



A fronte dell'attività prestata dal proprio personale, l'AUSLRE provvederà ad addebitare all'ISS l'importo dovuto mediante emissione di fattura elettronica.

L'ISS, a sua volta, provvederà al pagamento di tale importo entro 60 giorni dalla data di emissione fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

#### **ART. 7 – Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, anche in itinere, relativa ai professionisti dell'AUSL/RE è posta a carico dell'ISS quale beneficiario delle prestazioni di consulenza e professionali, oggetto del presente accordo.

Resta a carico dei singoli professionisti la copertura assicurativa per colpa grave.

#### **ART. 8 – Durata delle convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il primo gennaio 2020 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa.


Qualora, per qualsiasi motivo, i professionisti dell'AUSLRE non dovessero riuscire a garantire la collaborazione, è data facoltà all'AUSLRE di recedere unilateralmente dal presente contratto entro 15 giorni con lettera a mezzo posta certificata.

#### **ART. 9 – Rispetto del codice di comportamento**

I professionisti sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione", come integrato dal Codice di Comportamento dell'AUSL/RE, approvato con Deliberazione n. 200 del 24.05.2018. L'accertata violazione da parte dei suddetti professionisti degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

#### **ART. 10 – Riservatezza dei dati**

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di




convenzione, le Aziende si impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm. ed ii. e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018.

L'ISS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a designare il personale individuato dall'AUSLRE quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati necessari, pertinenti e non eccedenti allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.



Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

#### ART. 11 – Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante posta certificata, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

#### ART. 12 – Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle collaborazioni anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

#### ART. 13 – Controversie

Per ogni eventuale controversia si individua il foro competente nel Tribunale di San Marino.


#### ART. 14 – Bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con oneri a carico dell'ISS per entrambi gli esemplari. In particolare l'AUSLRE che assolverà l'imposta di bollo sul proprio esemplare, provvederà successivamente ad addebitarne il costo alla controparte in occasione dell'emissione della prima fattura;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li



Per l'Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale

Dott. Giorgio Mazzi

Repubblica di San Marino, li

Per l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino

Il Direttore Generale

Dott. Sandro Pavese

